

16665-24



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omissioni, le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 14/03 in quanto:  
 d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Gaetano De Amicis	- Presidente -	Sent. n. sez. <u>201/2024</u>
Angelo Capozzi		CC - 8/2/2024
Martino Rosati		R.G.N. 37617/2023
Debora Tripicciono	- Relatore -	
Fabrizio D'Arcangelo		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso l'ordinanza emessa il 18 settembre 2023 dalla Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripicciono  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale  
Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. [REDACTED] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che, sul presupposto della mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna.

2. Deduce due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 11 Cost. A sostegno dell'eccezione deduce che la disposizione in esame costituisce una irragionevole limitazione del diritto di difesa, di cui la facoltà di impugnazione rappresenta una componente essenziale, che dovrebbe potersi esplicare liberamente. In particolare, si rappresenta l'irragionevolezza della disposizione con riferimento alla condizione dell'imputato che nel corso del giudizio aveva già eletto domicilio, atto la cui validità, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. pen., dovrebbe rimanere immutata anche ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza per il mancato rinvenimento della dichiarazione o elezione di domicilio contenuta nella procura allegata all'atto di impugnazione. Si rappresenta a tal fine che con detto atto i precedenti difensori e procuratori speciali dell'imputato davano atto dell'elezione di domicilio «giusta nomina agli atti»; che all'atto del deposito dell'impugnazione i medesimi difensori provvedevano a depositare una nuova nomina successiva all'emissione della sentenza di condanna, contenente la conferma dell'elezione di domicilio, che, tuttavia, nonostante le ricerche eseguite presso l'Ufficio impugnazioni penali, non è stata rinvenuta. Deduce, pertanto, il ricorrente che l'inammissibilità dell'impugnazione è stata dichiarata sulla base di un falso presupposto, non potendo la Corte territoriale escludere che la dichiarazione di domicilio sia stata smarrita.

(alla)

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2. L'esame della questione di legittimità costituzionale oggetto del primo motivo di ricorso impone di procedere, in via preliminare, all'analisi dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., disposizione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che prevede, quale autonoma causa di inammissibilità dell'impugnazione delle parti private e dei difensori, il mancato deposito della dichiarazione o della elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Va, innanzitutto, premesso che, come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, in corso di massimazione), la *ratio* della disposizione



iva individuata, in termini coerenti con gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza e speditezza del processo penale perseguiti dalla riforma del 2022, nella finalità di assicurare la regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione e di agevolare l'attività di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. La norma, infatti, impone alla parte impugnante un onere di leale collaborazione, funzionale alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, in relazione alla quale la cancelleria viene evidentemente sgravata dall'onere di ricerca delle precedenti dichiarazioni o elezioni di domicilio, e alla individuazione, in caso di pluralità di tali atti nel corso del processo, dell'ultima manifestazione di volontà dell'imputato.

Al fine di individuare l'ambito di applicabilità della disposizione in esame, vanno, inoltre, considerate le modifiche introdotte dalla riforma del 2022 alla disciplina della dichiarazione o elezione di domicilio e, più in generale, delle notificazioni.

In primo luogo, va considerata la modifica del regime di validità della dichiarazione o elezione di domicilio: ad avviso del Collegio, infatti, non si tratta più di un atto ad efficacia prolungata che, in assenza di modificazioni da parte dell'interessato, può rilevare ai fini della notificazione degli atti di tutti i gradi del procedimento, bensì di un atto ad efficacia limitata alla notificazione degli atti di *vocatio in iudicium* espressamente indicati dal legislatore (ovvero, l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, gli atti di citazione per il giudizio direttissimo, per il giudizio immediato, per l'udienza dibattimentale dinanzi al tribunale in composizione monocratica e per il giudizio di appello, nonché il decreto penale di condanna).

Tale diversa validità della dichiarazione o dell'elezione di domicilio emerge chiaramente dal combinato disposto degli artt. 161, comma 1 e 164 cod. proc. pen.

La prima disposizione prevede espressamente che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la presenza dell'indagato o dell'imputato, non detenuto né internato, lo invita a dichiarare o eleggere domicilio - fisico o digitale - «per le notificazioni» degli atti di *vocatio in iudicium* sopra indicati.

Coerentemente con tale disposizione, all'art. 164 cod. proc. pen. - la cui rubrica è stata significativamente sostituita con la locuzione "Efficacia della dichiarazione o dell'elezione di domicilio" - è stato eliminato il riferimento alla validità di tale atto «per ogni stato e grado del procedimento». La norma prevede, infatti, che, con la sola eccezione delle notificazioni all'imputato detenuto (da eseguire sempre, ai sensi dell'art. 156, comma 1, nel luogo di detenzione), la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per la notificazione dei singoli atti di *vocatio in iudicium* sopra indicati.



Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve, dunque, <sup>escludersi</sup> che sussista alcun contrasto tra l'art. 581, comma 1-ter e l'art. 164 cod. proc. pen., disciplinando, l'uno, la forma dell'impugnazione e, l'altro, la validità della dichiarazione o elezione di domicilio, nei termini già sopra specificati. (U)

2.1. La riforma del 2022 ha, dunque, conformato la dichiarazione o l'elezione di domicilio quale atto ad efficacia temporalmente limitata, in quanto funzionale alla sola notificazione degli atti sopra indicati.

Tale conclusione trova ulteriore conferma anche nella nuova disciplina delle notificazioni all'imputato. Va, infatti, considerato che, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., la prima notificazione all'imputato non detenuto degli atti diversi da quelli di *vocatio in iudicium*, sopra descritti, può avvenire secondo un duplice binario: a) con modalità telematiche, ove disponga di un idoneo domicilio digitale; b) in caso di assenza o di inidoneità di detto domicilio, la notificazione dell'atto potrà essere effettuata presso il difensore, se l'imputato ha già ricevuto gli avvisi di cui all'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., ovvero, in assenza di tali avvisi, mediante consegna di copia dell'atto personalmente o nei luoghi e con le diverse modalità indicate dall'art. 157 cod. proc. pen. Per tutte le notificazioni successive alla prima e diverse dagli atti di *vocatio in iudicium*, l'art. 157-bis cod. proc. pen. prevede, in linea generale e, salvo quanto specificamente previsto dal secondo comma per il caso in cui l'imputato sia assistito da un difensore d'ufficio, che queste siano eseguite mediante consegna al difensore. Infine, solo per la notificazione degli atti di *vocatio in iudicium* l'art. 157-ter cod. proc. pen. prevede che questa sia eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto (anche digitale) o, in mancanza di questo, nei luoghi e con le modalità di cui all'art. 157, escludendo espressamente l'impiego della modalità telematica di cui all'art. 148, comma 1, cod. proc. pen.

2.2. Sulla base di tali disposizioni, deve, dunque, ritenersi che la validità della manifestazione di volontà dell'imputato cessa con l'esecuzione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio presso il domicilio dichiarato o eletto. Da tale momento, infatti, al domicilio "volontario", si sostituisce il domicilio *ex lege* presso il difensore, rispetto al quale il legislatore ha eliminato ogni possibilità di deroga correlata ad una eventuale diversa manifestazione di volontà dell'imputato (l'art. 157-ter non prevede, infatti, alcuna eccezione alla regola della notificazione di tutti gli atti successivi presso il difensore) o del difensore. A tale ultimo riguardo, va, infatti, considerato che la riforma del 2022 ha abrogato il comma 8-bis dell'art. 157, che consentiva al difensore di fiducia di impedire la domiciliazione *ex lege* dell'imputato per le notificazioni successive alla prima. (U)

2.3. La disposizione di cui al comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. si inserisce coerentemente in tale complesso sistema delle notificazioni. Partendo, infatti, dalla efficacia limitata della dichiarazione o elezione di domicilio alla notificazione all'imputato dell'atto di *vocatio in iudicium* introduttivo del primo grado di giudizio, cui seguirà, sempre nel medesimo grado, la notificazione di tutti gli atti successivi presso il difensore, ritiene il Collegio che, la disposizione in esame deve interpretarsi nel senso che, una volta definito il grado di giudizio, ai fini della notificazione della citazione per il giudizio di appello, non può farsi riferimento al domicilio precedente dichiarato o eletto, essendo necessaria una nuova dichiarazione o elezione di domicilio. Attraverso la disposizione in esame, il legislatore ha, dunque, introdotto, una norma speciale derogatoria della disciplina generale contenuta all'art. 157-ter, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen. prevedendo, per la sola notificazione della citazione per il giudizio di appello, un'unica forma di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto, il cui mancato deposito con l'atto di impugnazione, rendendo colpevolmente impossibile tale notificazione, determina la inammissibilità dell'impugnazione.

(Mr)

Alla luce delle considerazioni va, dunque, ribadito che la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata (Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, in corso di massimazione; Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, Mohamad, Rv. 285805).

2.4. Il Collegio è consapevole dell'esistenza di altro indirizzo ermeneutico, non rilevante nel caso di specie, che ritiene sufficiente, per il caso in cui l'imputato sia stato presente nel giudizio, che all'atto di impugnazione sia allegata la dichiarazione o l'elezione di domicilio effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, El Janati, Rv. 285936).

(Mr)

Va, tuttavia, considerato che, in disparte la diversa premessa ermeneutica in merito alla permanente efficacia della dichiarazione o della elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento, anche tale indirizzo, ne ritiene, comunque, necessario il deposito unitamente all'atto di appello. Come anticipato, si tratta di un principio non rilevante nel caso di specie in cui, come si dirà esaminando il secondo motivo di ricorso, non risulta depositata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione.



3. Una volta esaminata la *ratio* e l'ambito di applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. può procedersi all'esame della questione di legittimità costituzionale posta con il primo motivo di ricorso.

Ritiene il Collegio che detta questione è manifestamente infondata in quanto l'onere di deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione non comporta alcuna limitazione del diritto di difesa, risolvendosi, non in una compressione del potere di impugnazione o in una limitazione dei provvedimenti impugnabili, quanto, piuttosto, nella previsione di un onere di collaborazione a carico della parte impugnante funzionale alla efficiente e rapida celebrazione del giudizio di appello. Si tratta, dunque, di una disposizione che, oltre ad essere pienamente coerente con la nuova disciplina delle notificazioni, è espressione di una scelta rientrante nella discrezionalità del legislatore, scelta che, ad avviso del Collegio, non appare irragionevole né incidere sul diritto di difesa.

4. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Rileva, infatti, il Collegio che dall'esame dell'atto di appello non emerge alcun riferimento al contestuale deposito, quale allegato all'atto di impugnazione, dell'elezione o della dichiarazione di domicilio. Nè, a tal fine, può attribuirsi valore alla dichiarazione di nomina dei difensori prodotta dal ricorrente, priva di alcuna attestazione che ne dimostri l'avvenuto deposito presso la cancelleria della Corte di appello. Tale dichiarazione, peraltro, non sembra riferibile al presente procedimento in quanto reca nell'intestazione il riferimento alla sentenza n. 7446/2019, mentre dall'ordinanza impugnata e dallo stesso atto di appello risulta che la sentenza impugnata era la n. 419/2023 emessa il 30 gennaio 2023.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l'8 febbraio 2024

Il Consigliere estensore

Debora Tripicione





Il Presidente

Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dott. ssa [Signature]*